



# **COMUNE DI BALESTRATE**

*Città Metropolitana di Palermo*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL WHISTLEBLOWER**

## **Indice**

Art.1 Oggetto

Art.2 Finalità

Art.3 La segnalazione di condotte illecite

Art.4 Oggetto della segnalazione

Art.5 Esclusioni

Art.6 Contenuto della segnalazione

Art.7 Modalità di trasmissione della segnalazione

Art.8 Gestione e verifica della segnalazione

Art.9 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

Art.10 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

Art.11 Tutele del whistleblower

Art.12 Trattamento dei dati personali

Art.13 Obblighi del personale del Comune di Balestrate

Art.14 Segnalazione di illeciti da parte dei cittadini

Art. 15 Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento

## Art. 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni da parte del whistleblower, ossia il dipendente pubblico che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
2. Ai fini del presente regolamento è qualificato dipendente pubblico colui che presta servizio a qualsiasi titolo con contratto a tempo determinato e/o indeterminato a favore del Comune di Balestrate.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere o lavori in favore del Comune di Balestrate anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici i quali operando nel contesto lavorativo dell'amministrazione pubblica possono venire a conoscenza di illeciti relativi alla medesima Amministrazione.

## Art. 2

### Finalità

1. Il Comune di Balestrate assicura una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità; in tale ottica:
  - a) incentiva le segnalazioni relative a condotte corruttive o comunque illecite compiute all'interno del Comune di Balestrate;
  - b) tutela e protegge il whistleblower quale soggetto che svolge un ruolo di interesse pubblico segnalando nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione le condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e relativi al Comune di Balestrate;
  - c) assicura nell'esercizio del proprio potere regolatorio procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni semplici, chiare, efficaci nonché coerenti con le Linee guida di ANAC e aderenti alle previsioni normative in materia ivi comprese quelle sulla protezione dei dati personali;
  - d) pianifica iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo;
  - e) incentiva anche le segnalazioni relative a condotte corruttive o comunque illecite anche da parte dei cittadini non qualificabili quali whistleblower.

## Art. 3

### La segnalazione di condotte illecite

1. I soggetti di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 i quali vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa di condotte illecite possono nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnalarle al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate.
2. È fatta salva la facoltà dei soggetti di cui al comma 1 di segnalare le condotte illecite anche all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o ad altro soggetto istituzionale, nonché di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## Art. 4

### Oggetto della segnalazione

1. Le condotte illecite oggetto di segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 sono considerate rilevanti ai fini del presente regolamento quando riferite a comportamenti, anche omissivi, irregolarità o reati, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare le segnalazioni possono riguardare:

- a) l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale commessi contro il Comune di Balestrate;
- b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa del Comune di Balestrate, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse privato proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico e ciò a prescindere dalla rilevanza penale;
- c) irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività del Comune di Balestrate nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di malfunzionamento a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite<sup>1</sup>.

2. La segnalazione della condotta illecita deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione; pertanto il contenuto del fatto segnalato, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'Amministrazione.

3. Le condotte illecite segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza sia pure in modo casuale in ragione del rapporto di lavoro ossia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, all'interno del Comune di Balestrate o comunque relativi ad esso.

#### Art. 5

##### **Esclusioni**

1. La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale. a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne all'amministrazione che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.

#### Art. 6

##### **Contenuto della segnalazione**

1. La segnalazione, debitamente firmata e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del segnalante, deve essere chiara, precisa e circostanziata e contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune, nonché dei recapiti dello stesso ivi compresa, se posseduta, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui il Comune di Balestrate possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui si attribuiscono i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;
- l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo;

---

<sup>1</sup> A titolo meramente esemplificativo si citano ipotesi di irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività del Comune di Balestrate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4: sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.).

□ l'eventuale indicazione delle altre autorità cui è stata trasmessa la segnalazione.

3. La segnalazione può essere effettuata compilando in ogni sua parte l'apposito modulo previsto dal Comune di Balestrate, allegato 1, Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 e smi....., o comunque attraverso una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

4. La segnalazione deve essere, non solo completa ed esaustiva, ma anche tempestiva al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte dei competenti organi del Comune di Balestrate.

#### Art.7

##### **Modalità di trasmissione della segnalazione**

1. La segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate, deve essere trasmessa tramite piattaforma informatica resa disponibile dall'Amministrazione comunale in modo chiaro e visibile nella home page del proprio sito istituzionale.

2. La piattaforma informatica deve utilizzare strumenti di crittografia e deve garantire la riservatezza della identità segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione a corredo.

3. Nelle more della entrata in funzione della piattaforma informatica di cui al comma 1 la segnalazione, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 6, può essere presentata al Comune di Balestrate:

a) in forma cartacea - tramite: posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato – Whistleblowing" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate – Via Roma 14- Balestrate (PA);

b) in formato elettronico tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale del Comune di Balestrate [segretario@comune.balestrate.pa.it](mailto:segretario@comune.balestrate.pa.it), riportando anche in tale ipotesi nell'oggetto la seguente dicitura "Riservato – Whistleblowing" .

4. Le segnalazioni trasmesse secondo le modalità di cui al presente articolo, vengono acquisite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate e protocollate immediatamente in un registro riservato con numero progressivo di protocollazione.

5. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il whistleblower deve inviare la stessa direttamente ad ANAC con le modalità delineate dalla medesima Autorità.

6. Le segnalazioni anonime, quelle basate su meri sospetti o voci e quelle pervenute da soggetti diversi dal whistleblower attraverso i canali dedicati al whistleblowing, anch'esse registrate in apposito registro, sono sottratte alla disciplina del presente regolamento e possono essere comunque considerate dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

#### Art. 8

##### **Gestione e verifica della segnalazione**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate, acquisita la segnalazione ai sensi dell'articolo 7 procede, dopo averla protocollata, entro 15 giorni dalla ricezione, al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e avviare l'istruttoria.

2. La segnalazione è considerata inammissibile per:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza del Comune sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

f) mancanza dei dati indicati all'articolo 6 del presente regolamento che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza procede all'archiviazione della segnalazione e ne dà comunicazione al whistleblower.

4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2 qualora a seguito del preliminare esame della segnalazione sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti in essa al fine della piena comprensione dei fatti segnalati il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prima di procedere all'archiviazione può chiedere al whistleblower chiarimenti e/o elementi integrativi tramite le modalità attraverso le quali è pervenuta la segnalazione o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale fornire riscontro.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza acquisiti i chiarimenti e/o gli elementi integrativi o comunque decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, qualora ritenga a seguito della valutazione degli elementi a disposizione che la segnalazione risulti infondata procede all'archiviazione della stessa.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ritenuta ammissibile la segnalazione qualora ritenga, a seguito della valutazione degli elementi a disposizione, che la stessa risulti fondata trasmette la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione con gli esiti delle verifiche per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza al Responsabile di Direzione competente per materia o a chi legalmente lo sostituisce in caso di conflitto di interessi, al Sindaco, all'Organo di revisione, all'OIV, nonché all'Ufficio per i procedimenti disciplinari qualora emergano fatti che possono assumere rilevanza disciplinare, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante.

7. Ai fini dell'istruttoria della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà richiedere notizie agli uffici interessati, acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione, ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti, procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dal Responsabile stesso.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve concludere il procedimento di valutazione della segnalazione, disponendo l'archiviazione o la trasmissione della stessa per i provvedimenti consequenziali ai soggetti di cui al comma 6, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, prorogabili, nei casi particolarmente complessi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

9 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica al whistleblower l'esito del procedimento di valutazione della segnalazione nonché la eventuale proroga dell'istruttoria di cui al comma 8.

10. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, materie di competenza di ANAC, del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altri soggetti istituzionali esercitanti competenze sui fatti segnalati il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a trasmettere agli stessi gli esiti delle verifiche condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, per le valutazioni di competenza.

11. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria ordinaria o contabile della segnalazione pervenuta e dell'allegata documentazione, riservandosi di trasmettere gli esiti delle eventuali verifiche, ai sensi del presente regolamento, per la parte di competenza, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione ex art 54-bis del D.Lgs 165/2001 e smi, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; qualora l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere

il nominativo del segnalante, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a comunicare l'identità del segnalante.

12. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

#### Art. 9

##### **Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower**

1. Il Comune di Balestrate assicura sin dal momento della ricezione della segnalazione e nella fase di gestione e verifica della stessa nonché successivamente, nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, la assoluta riservatezza dell'identità del whistleblower da riferirsi non solo al nominativo dello stesso ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del whistleblower.

2. Per le finalità di cui al comma 1 qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti terzi debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà all'oscuramento dei dati personali e di ogni altro elemento che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione del whistleblower.

3. L'identità del whistleblower può essere rivelata quando è presente il consenso dello stesso.

4. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

5. Nell'ambito di procedimenti disciplinari l'identità del whistleblower non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del whistleblower alla rivelazione della sua identità'.

#### Art. 10

##### **Obblighi di riservatezza e diritto di accesso**

1. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Qualora la segnalazione sia stata trasmessa dal whistleblower anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta al diritto di accesso ai sensi del comma 1.

#### Art. 11

##### **Tutele del whistleblower**

1. Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo comma, nei confronti del whistleblower è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

3. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione nei confronti del whistleblower sono nulli e determinano responsabilità disciplinare.

4. Il whistleblower che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

5. Le tutele di cui ai commi precedenti non sono garantite e la condotta del segnalante assume rilievo disciplinare nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

6. La segnalazione effettuata dal whistleblower, costituisce “giusta causa” di rivelazione di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, e pertanto esclude l'integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio” (art. 326 cp), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 cp) nonché la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

7. La previsione di cui al comma 6 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Amministrazione nonché quando le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio sono rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine dall'Amministrazione.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7 la condotta del segnalante assume rilievo disciplinare.

## Art. 12

### **Trattamento dei dati personali**

1. Il Comune di Balestrate nell'ambito delle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente regolamento ivi comprese quelle informatiche di cui all'articolo 7 comma 1 tratta i dati personali nel rispetto delle previsioni normative in materia.

## Art. 13

### **Obblighi del personale del Comune di Balestrate**

1. Tutto il personale dipendente che presta, a qualsiasi titolo, servizio per il Comune di Balestrate è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'espletamento dell'attività istruttoria delle segnalazioni di cui al presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

2. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

## Art. 14

### **Segnalazione di illeciti da parte dei cittadini**

1. I cittadini non qualificabili ai sensi di legge quali whistleblower, fatta salva la facoltà degli stessi di segnalare le condotte illecite all'ANAC, nonché di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, possono segnalare al Comune di Balestrate situazioni di illecito accaduti all'interno della Amministrazione comunale o comunque relativi ad essa di cui sono venuti a conoscenza direttamente e relative alle ipotesi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. La segnalazione, debitamente firmata accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, deve essere chiara, precisa e circostanziata e contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dei recapiti dello stesso ivi compresa, se posseduta, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui il Comune di Balestrate possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione delle ragioni che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui si attribuiscono i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;



- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;
  - l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo.
3. La segnalazione può essere effettuata compilando in ogni sua parte l'apposito modulo previsto dal Comune di Balestrate, allegato 2, Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità da parte di cittadini o comunque attraverso una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
6. La segnalazione può essere presentata al Comune di Balestrate:
- a) in forma cartacea - tramite: posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato- Segnalazione di reati o irregolarità" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate – Via Roma 14- Balestrate(PA);
- b) in formato elettronico tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale del Comune di Balestrate [segretario@comune.balestrate.pa.it](mailto:segretario@comune.balestrate.pa.it), riportando anche in tale ipotesi nell'oggetto la seguente dicitura ""Riservato- Segnalazione di reati o irregolarità".
4. Le segnalazioni ricevute vengono acquisite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate e protocollate immediatamente in un apposito registro riservato con numero progressivo di protocollazione e seppur sottratte alla disciplina del whistleblower possono essere considerate, qualora fondate, dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza.

#### Art. 15

#### **Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla adozione della deliberazione di approvazione qualora dichiarata immediatamente eseguibile o, in assenza di dichiarazione di immediata eseguibilità, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo corredato del presente regolamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative regolamentari interne in materia.
3. La disciplina del presente regolamento vige sino all'entrata in vigore delle disposizioni applicabili alla Municipalità del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
4. Il presente regolamento i moduli per le segnalazioni allegati nonché ogni altro elemento utile per assicurare l'effettività delle previsioni regolamentari in materia di whistleblower sono pubblicati in modo permanente nella sezione del proprio sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sia nella sottosezione livello 1 "Disposizioni generali" – sottosezione livello 2 "Atti generali" sia nella sottosezione livello 1 "Altri contenuti" – sottosezione livello 2 "Prevenzione della Corruzione".